

Repertorio n. 37986

Raccolta n. 18531

**VERBALE DI DELIBERA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
REPUBBLICA ITALIANA**

Il giorno due dicembre duemilaventidue

02.12.2022

alle ore dieci

in San Martino Buon Albergo e nel mio studio, avanti a me PAOLO CARBONE, notaio in San Martino Buon Albergo, iscritto al Ruolo del Distretto notarile di Verona, con studio in Via XX Settembre n.73;

Registrato a VERONA 2

in data 05/12/2022

è presente

al n. 42348 serie 1T

Euro 200,00

il signor **Pasetto Paolo**, nato a Soave (VR) il 17 maggio 1974, Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione "CASA DI MARTINO ODV" costituita in Italia, con sede in San Martino Buon Albergo (VR), Via Roma n.19, codice fiscale 93256470233, domiciliato per la carica presso la sede sociale, legittimato in forza dei poteri allo stesso attribuiti con verbale di assemblea in data 15 ottobre 2021, notaio Paolo Carbone rep. 34553, registrato a Verona in data 22 ottobre 2021 n. 38485 serie 1t.

Il comparente, **della cui identità personale io notaio sono certo**, mi chiede di redigere in pubblico verbale la verifica della sussistenza del patrimonio minimo che deve avere l'associazione per il riconoscimento della personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro Regionale Delle Persone Giuridiche Di Diritto Privato della Regione Veneto.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio do atto di quanto segue:

Il Presidente del Consiglio Direttivo, con riferimento ai requisiti patrimoniali richiesti dalla novella legislativa, presenta una situazione patrimoniale dell'associazione aggiornata alla data del 30 settembre 2022, corredata da una certificazione del revisore in data 30 settembre 2022, che si allegano al presente atto con la lettera "A", dalle quali risulta che l'associazione è in possesso dei requisiti patrimoniali necessari per l'iscrizione al RUNTS.

Il costituito Pasetto Paolo nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della sopradetta associazione,

DELIBERA

1) di modificare - in base alla situazione patrimoniale sopra indicata e allegata al presente atto con la lettera "A" - l'articolo 1 (uno) del vigente statuto sociale prevedendo un patrimonio iniziale superiore al minimo richiesto di Euro 15.000,00 (quindicimila), come segue:

"ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "**CASA DI MARTINO ODV**".

Assume la forma di associazione apartitica e aconfessionale a carattere volontario e senza scopo di lucro, le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione Veneto. L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore e dispone di un patrimonio iniziale superiore al minimo richiesto di cui Euro 15.000,00 (quindicimila), destinato a costituire il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolante in favore di terzi che instaurino



NOTAIO
PAOLO CARBONE

rapporti con l'Ente.

L'organizzazione ha sede legale in via Roma 19 nel comune di San Martino Buon Albergo (VR).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati con maggioranza qualificata."

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea è sciolta e sono le ore quindici

Lo Statuto così modificato, previa sottoscrizione del Presidente e di me notaio, si allega al presente verbale sotto la lettera "B"

Il costituito mi ha esonerato dalla lettura di quanto allegato.

Null'altro essendovi a deliberare il presente verbale viene chiuso alle ore dieci e quindici

Del presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a penna di mio pugno, ho dato lettura alla parte, che lo sottoscrive.

Occupi due facciate di un foglio.

FIRMATO: PAOLO PASETTO - PAOLO CARBONE - SIGILLO

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituito, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato "CASA DI MARTINO ODV".

Assume la forma di associazione apartitica e aconfessionale a carattere volontario e senza scopo di lucro, le cui finalità si esauriscono nell'ambito della Regione Veneto.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore e dispo-
ne di un patrimonio iniziale superiore al minimo richiesto di cui Euro 15.000,00 (quindici-
mila), destinato a costituire il fondo patrimoniale di garanzia, indisponibile e vincolante in
favore di terzi che instaurino rapporti con l'Ente.

L'organizzazione ha sede legale in via Roma 19 nel comune di San Martino Buon Albergo
(VR).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comu-
nicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera
dell'Assemblea Straordinaria degli Associati con maggioranza qualificata.

ART. 2

(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto
del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, del-
la legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la di-
sciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la
regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle
preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse gene-
rale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, attraverso:

- la promozione di politiche e iniziative per l'inclusione e l'accoglienza;
- lo sviluppo della cooperazione, della pace, del volontariato;
- l'impegno ad approfondire e diffondere l'interscambio delle esperienze mettendo a di-
sposizione una solida motivazione personale dei propri Aderenti e la loro competenza per
la realizzazione dei progetti assunti;
- le attività di formazione connesse alle finalità associative.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in
modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- interventi e servizi sociali di cui alla lettera a) dell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo, di cui alla lettera u) dell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017;
- promozione della cultura della legalità, della pace di cui alla lettera v) dell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017;

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti di cui alla lettera r) dell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017;

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici ed altri diritti di cui alla lettera w) dell'art.5 comma 1 del D.Leg. 117/2017;

- organizzazione e gestione di attività di cui alla lettera i) dell'art. 5 comma 1 del D.Leg. 117/2017.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- la costituzione e la gestione di un luogo fisico dove la solidarietà e la capacità di dono possano incontrare il bisogno di persone e famiglie attraverso la messa a disposizione di beni di prima necessità (alimenti, pasti, vestiti, ecc.) e dove una rete sociale possa mettere in comune gli strumenti, le passioni e le competenze con uno stile di condivisione e reciprocià, per contribuire al miglioramento della nostra comunità;

- la realizzazione di azioni di carità e sostegno economico, sviluppo sociale e ambientale, anche in collaborazione con associazioni, istituzioni, imprese, enti o nell'ambito di politiche pubbliche locali e/o di cooperazione decentrata, di carattere congiunturale o strutturale;
- la promozione di iniziative di economia e di finanza sociale;

- l'organizzazione di corsi di italiano, di cucina, di economia domestica o comunque finalizzati al rafforzamento e accompagnamento delle famiglie e delle persone assistite.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 .

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Tali enti partecipano nella persona del legale rappresentante pro-tempore con uguali diritti e doveri degli altri associati persone fisiche.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'inte-



ressato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei probiviri.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 20;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
 - partecipare a tutte le attività promosse dall'organizzazione
- e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Organizzazione.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato entro 60 giorni.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione

Gli Aderenti che abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno diritto ad alcun rimborso di contributi o quote versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ART. 10 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- l'organo di controllo qualora ne ricorrano le condizioni di legge;
- Il revisore unico, ovvero l'organo di revisione qualora ne ricorrano le condizioni di legge;
- Il Collegio dei Probiviri.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio, dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione (es. lettera o e-mail) spedito al recapito risultante dal libro degli associati nonchè mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea può anche riunirsi mediante videoconferenza con modalità disciplinate nel regolamento

ART.12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;



- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre sempre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

ART. 15

(Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio è composto da un numero dispari di membri non inferiore a 5 e non superiore a 9 eletti dall'assemblea fra gli associati.

Dura in carica per 3 anni. I membri sono rieleggibili.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, il sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;

- disciplina l'ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
- fissa la quota associativa annuale;
- nomina al proprio interno il Vicepresidente e il Segretario.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio direttivo ed è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano presente.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In seno al Consiglio non è ammessa delega.

Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio può anche riunirsi mediante videoconferenza con modalità disciplinate nel regolamento

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.



Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

Il Revisore dei Conti è nominato dall'Assemblea dei soci fra associati o terzi che siano revisore contabile iscritto al relativo registro. Il Revisore dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Il Revisore ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. Il Revisore ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

L'attività del Revisore deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Revisore Unico, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci. E' comunque nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 19

(Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea fra i soci in regola con il pagamento della quota associativa; i Probiviri non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Revisione.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del Collegio, è possibile ricorrere al giudice ordinario.

ART. 20

(Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati e degli aderenti tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 21

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Tutte le entrate ed eventuali avanzati di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione

ART. 22

(Patrimonio dell'associazione)

Il patrimonio dell' Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell' Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 23

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 25

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione

ART. 27

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 28

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29

(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 30

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

ART. 31

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 33

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di Onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

FIRMATO: PAOLO PASETTO - PAOLO CARBONE - SIGILLO

